



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Greve in Chianti, 19/02/09
Prot.N° 3822

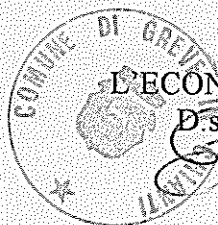
Egr. Sig. Roberto Migno
Fax 055 8547314

OGGETTO: Apertura sinistro Polizza Tutela Legale

In merito alla sua richiesta n° rif. 008/2009/RM/29/01, alleghiamo alla presente copia della ricevuta della denuncia di sinistro presentata al nostro Broker Assicurativo AON che ha provveduto ad inoltrarla alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL con la quale abbiamo in essere la polizza di Tutela Legale.

Il Broker avanza delle riserve sull'operatività della copertura ai sensi dell'art. 20, comma a) e d) della Polizza Tutela Legale UNIPOL (in allegato).

Restando a disposizione porgiamo



Distinti saluti
L'ECONOMO COMUNALE
D.ssa Elisabetta Vannini



Aon S.p.A.

Insurance Brokers

Comune di Greve in Chianti Provincia di Firenze

010/3780 del 19/02/2009

AON
ECONOMO



Spett.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
DOTT.SSA ELISABETTA VANNINI
PIAZZA MATTEOTTI N. 8
50022 GREVE IN CHIANTI

FI

Firenze 05/02/2009

VS. RIFERIMENTO

NS. NUMERO SINISTRO

001/9025661/450

DATA SINISTRO

28/01/2009

COMPAGNIA

UNIPOL

NUMERO POLIZZA

48628169

RAMO

TUTELA GIUD.RIA

CONTROP./DANNEG./INFORT.

MIGNO ROBERTO

Descrizione

CONTROVERSIA TRA AMMINISTRATOR

IN GESTIONE A

chiara_salvini@aon.it

TIPO DANNO

RCT tutela legale

Come da Vs. nota del 30.01.09 abbiamo provveduto ad inoltrare la richiesta del Sig. Migno alla Compagnia Assicuratrice.

Eleviamo le piu' ampie riserve in ordine all'operativita' della copertura rilevando da un lato un potenziale conflitto di interessi tra Assicurati, dall'altro la mancanza, allo stato attuale, di un atto intruduttivo di un qualsiasi procedimento.

Vi preghiamo volerci tenere aggiornati sugli eventuali sviluppi della vicenda e, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

per

AON S.p.A.

Servizio Sinistri

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico

Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.p.A.

50132 Firenze - Via Frà Bartolommeo, 16 - tel. (+39) 055 203571 - fax (+39) 055 2035934

SEDE LEGALE: 20143 MILANO - VIA ANDREA PONTI, 8/10

CAPITALE SOCIALE € 10.324.027,00 i.v.

CODICE FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMBRESI MILANO: 10203070155 - PARTITA IVA: 11274970158 - RUI: 000017871

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Polizza di TUTELA GIUDIZIARIA



10/07/2007 18.03

Agenzia: FIRENZE GRANDI CLIENTI & BROKERS

Cod. Ag.: 2233 | Ramo: 71 | Polizza: 48628169 | Prod.: 2016 | Eserc.: 2007 | Reg. Pr.: 1

Effetto: 31/07/2007 | Scadenza: 31/03/2010 | Scad. Pr. rata 31/03/2008 | cod. rateaz.: 1 ANNUALE

Contraente: COMUNE GREVE IN CHIANTI | P.I. / C.F.: 01421560481

Indirizzo: P.ZZA MATTEOTTI, 8 | CAP: 50022 | Località: GREVE IN CHIANTI

Prima rata | Premio netto 4.506,20 (*) | Premio tass. 5.182,13 | Premio lordo 6.283,33

Prima rate successive | Premio netto 6.759,30 (*) | Premio tass. 7.773,20 | Premio lordo 9.425,00

Delega Unipol | Quota Unipol | Quota Coass. | Quota Coass. | Codice Coass.

Delega Altrui | Quota Unipol | Quota Delegataria. | Quota Coass. | Codice Coass.

Condizioni Generali di Assicurazione: VEDERE CAPITOLATO ALLEGATO

FORMA DI ASSICURAZIONE PRESTATI - MASSIMALI ASSICURATI

ENTI PUBBLICI:

NOMINATIVO E/O QUALIFICA	TIPO PARAMETRO	PARAMETRO	MASSIMALE	PREMIO ANNUO TASSABILE
AMMINISTRATORE CON SINDACO	NUMERO	21	150.000	5.195,88
NOMINATIVO E/O QUALIFICA	TIPO PARAMETRO	PARAMETRO	MASSIMALE	PREMIO ANNUO TASSABILE
SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE	NUMERO	1	150.000	206,19
NOMINATIVO E/O QUALIFICA	TIPO PARAMETRO	PARAMETRO	MASSIMALE	PREMIO ANNUO TASSABILE
DIPENDENTI	RETRIBUZIONI	2.500.000	150.000	2.371,13
NOMINATIVO E/O QUALIFICA	TIPO PARAMETRO	PARAMETRO	MASSIMALE	PREMIO ANNUO TASSABILE
NOMINATIVO E/O QUALIFICA	TIPO PARAMETRO	PARAMETRO	MASSIMALE	PREMIO ANNUO TASSABILE
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE				7.773,20

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa di cui all'art. 185 del D. Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, e di impegnarsi a consegnarne una copia, e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

UNIPOL S.p.A.

Un Broker

Il premio è stato pagato il

L'INCARICATO

IL CONTRAENTE



Gli originali delle citate singole adesioni resteranno a disposizione della Società presso la sede della Contraente per qualsivoglia necessità. Su precisa richiesta della Società, la Contraente sarà tenuta ad inviarli alla stessa per il tramite del Broker.

Art. 20 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l'Assicurato;
- b) per vertenze concernenti l'ambito fiscale ed amministrativo, salvo quando indicato al punto VIII e IX dell'art. 19
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto indicato all'art. 19 punto II
- n) vertenze concernenti rapporti di lavoro e sindacali

Art. 21 Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei cinque anni antecedenti il giorno di decorrenza del contratto semprechè il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

La garanzia s'intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività ed insorti nel termine di 5 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

Per fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono quelli avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo tre mesi dalla decorrenza del contratto di assicurazione

Art. 22 - Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato e' tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.